ALLEGATO A - ***Criteri per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito delle "Attività per la promozione e la diffusione dello sport e per il tempo libero"***
(Integrativo delle disposizioni contenute nell'art. 29)

Estratto da:

Testo unificato dei regolamenti comunali in materia di concessione di contributi ed altri vantaggi economici *(codice X) approvato con Deliberazione consiliare n. 152 del 08/10/2007*

Allegato A - ***Criteri per la valutazione dei progetti presentati nell'ambito delle "Attività per la promozione e la diffusione dello sport e per il tempo libero"***
(Integrativo delle disposizioni contenute nell'art. 29).

1. Le risorse economiche a disposizione, per ogni tipologia, sono divise per il punteggio complessivo ottenuto dai progetti ammessi ed il quoziente così ottenuto, che costituisce "il valore" da attribuire a ciascun punto ottenuto dalle singole proposte accolte, definisce l'entità del contributo da riconoscere ad ogni richiedente. Sono ammessi al contributo i progetti che raggiungono almeno punti 75 (su 150).
2. Ad ogni progetto è assegnato un punteggio massimo di 150 punti sulla base dei criteri stabiliti nei commi 3, 4 e 5.
3. Per le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b):
   a) fino ad un massimo di punti 80 per il "contenuto del progetto" così suddivisi: (i) fino ad un massimo di 35 punti per la coerenza del progetto rispetto alle finalità dell'art. (a) e le priorità dell'art. (d), (ii) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della complessità del progetto in termini di durata della sua realizzazione; (iii) fino ad un massimo di 10 punti per il numero dei partecipanti; (iv) fino ad un massimo di 25 punti per la valutazione della professionalità e delle qualifiche degli istruttori ed operatori impegnati nel progetto;
   b) fino ad un massimo di punti 25 per la valutazione della coerenza fra il preventivo delle spese e le caratteristiche del progetto;
   c) fino ad un massimo di 25 punti per la valutazione della capacità di finanziamento della spesa;
   d) fino ad un massimo di punti 30 per la valutare la capacità di coinvolgimento del territorio.
4. Per le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettera (c):
   fino ad un massimo di 40 punti per valutare l'efficacia della manifestazione in termini promozione sportiva e di comunicazione dei valori dello sport;
   a) fino ad un massimo di punti 25 per il numero dei partecipanti prevedibili;
   b) fino ad un massimo di punti 10 per valutare l'interesse dei progetti per lo sviluppo di partenariati stabili tra istituti scolastici e organizzazioni sportive anche per facilitare gli scambi a livello internazionale;
   c) fino ad un massimo di 20 punti per la promozione degli sport di minore diffusione;
   d) fino ad un massimo di 15 punti per la valutazione della coerenza fra il preventivo delle spese e le caratteristiche del progetto;
   e) fino ad un massimo di 15 punti per la valutazione della capacità di finanziamento della spesa;
   f) fino ad un massimo di 10 punti per la capacità del progetto di valorizzazione degli impianti comunali anche mediante un uso plurimo;
   g) fino ad un massimo di 35 punti per la valutazione della strategia di comunicazione del progetto o dell'iniziativa.
5. Ai soli fini della definizione dell'entità del contributo, saranno considerati i seguenti criteri aggiuntivi:
   a) solo per le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettera b): fino a un massimo di 20 punti;
   b) presenza di interventi mirati alla realizzazione di specifiche priorità del programma annuale comunale: fino a un massimo di 10 punti.